

**Scheda 14– Ambiente****Procedura di infrazione n. 2008/2194 - ex art. 258 del TFUE.**

"Qualità dell'aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell'aria ambiente".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, delle prescrizioni di cui all'art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE - relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per determinate sostanze inquinanti – divenuto art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell'aria ambiente. Ai sensi dell'art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE sopra menzionata, gli Stati membri sono obbligati ad assumere le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell'aria di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino la soglia dei valori limite indicati nell'Allegato III della Direttiva stessa. Ai fini del controllo sul rispetto di tali massimali, l'art. 11 della medesima Direttiva 1999/30/CE stabilisce, quindi, che gli Stati membri redigano relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10. Riguardo alla successiva Direttiva 2008/50/CE, si precisa che la medesima, pur sostituendo la predetta Direttiva 1999/30/CE, non ha previsto alcuna modifica dei valori limiti di concentrazione delle PM10. Piuttosto la nuova Direttiva, all'art. 22, ha ammesso la possibilità che gli Stati membri possano godere di una dispensa dall'obbligo di rispettare i limiti standards di cui alla Direttiva precedente. Un tale esonero, che ha una validità temporale limitata, precisamente sino all'11 giugno 2011, può essere accordato soltanto ove sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 22 citato, nel cui elenco ricorrono, ad esempio, determinate circostanze che rendono più difficoltoso, per certe zone, il rientro nei limiti fissati dalle Direttive europee. Dette circostanze fanno riferimento ora alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, ora alle condizioni climatiche avverse o all'apporto di inquinanti transfrontalieri. Quando gli Stati membri ritengano soddisfatte queste e/o altre condizioni fissate dal predetto art. 22 della Direttiva, ne fanno notifica alla Commissione allegando una cospicua documentazione, a sostegno della loro richiesta di deroga temporanea all'obbligo di rispetto dei massimali. Al riguardo, l'Italia ha presentato richieste di deroga, in relazione a diverse località del territorio nazionale, rispettivamente con le Note del 27/1/2009 e 5/5/2009. Circa tali istanze, la Commissione ha ritenuto che, per la quasi totalità delle località indicate, non sussistessero i presupposti di cui al predetto art. 22 e che, pertanto, le richieste dispense non potessero essere concesse. Con successiva Nota del 6/7/2010, quindi, l'Italia comunicava che sarebbe stata imminente l'adozione di un robusto pacchetto di misure normative e regolamentari oltre che di linee guida, che avrebbero contribuito efficacemente a riportare il livello di polveri PM10 entro i limiti fissati in sede comunitaria. Tuttavia, ancora agli inizi del 2011, la Commissione riteneva di non disporre di nessun argomento che comprovasse l'effettiva adozione di tali provvedimenti da parte delle Autorità italiane, mentre le località già individuate nella pregressa corrispondenza continuavano a registrare concentrazioni, in eccesso, di polveri sottili. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, quand'anche venisse fornita, dall'Italia, la prova che le misure in questione sono state effettivamente emanate, il superamento della presente procedura richiederebbe, altresì, l'effettiva e prolungata applicazione delle stesse, onde assicurare un processo costante di rientro nei valori limite di PM10.

**Stato della Procedura**

Il 3 marzo 2011 è stato notificato un ricorso ex art. 258 TFUE (C-68/11)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 15 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 258 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto l’Italia responsabile della violazione dell’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE. Tale Direttiva, nell’intento di prevenire e ridurre l’inquinamento proveniente dagli impianti industriali, stabilisce che l’esercizio dei medesimi vada soggetto ad “autorizzazioni ambientali integrate”, le quali suppongono un’attenta disamina, da parte delle Autorità all’uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest’ultima stabilisce, peraltro, una particolare disciplina per quanto attiene agli impianti “esistenti”, indicandosi, con detta nozione, sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto soltanto di una richiesta di autorizzazione completa. Rispetto ai succitati “impianti esistenti”, l’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, fra l’altro, che quelli, fra di essi, che fossero stati già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, debbano essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate, onde procedere al rinnovo di tali autorizzazioni in base agli standards previsti per il rilascio delle autorizzazioni “ambientali integrate”. Peraltro, i riesami e gli aggiornamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti “esistenti”, sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ha sottolineato che - in quanto alla data predetta molti impianti “esistenti” (secondo la definizione di cui sopra) non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie, quindi il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata - era stato stimato opportuno l’invio, alla Repubblica italiana, di una “messa in mora” e, persistendo l’inadempienza, di un successivo “parere motivato”. Si aggiungeva, poi, che ancora alla data di scadenza del termine - concesso dal suddetto “parere motivato” alle repliche dello Stato membro - la situazione era rimasta invariata, per cui era stata adita la Corte UE. Le Autorità italiane, d’altro canto, adducevano che, riguardo a n. 608 “impianti preesistenti”, le Amministrazioni competenti non avevano ritenuto necessario procedere all’aggiornamento delle autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur non ispirate al rispetto dei dettami che, secondo la Direttiva comunitaria, debbono informare le “autorizzazioni ambientali integrate” - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime e si presentavano come parimenti efficaci. La Corte, tuttavia, ha sostenuto che una semplice valutazione dell’assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell’art. 5 della Direttiva di cui sopra. Al riguardo, si sottolineava che solo un sindacato condotto a norma della Direttiva stessa - rivolto al puntuale adeguamento delle pregresse autorizzazioni agli standards “ambientali integrati” - avrebbe garantito un esatto adempimento agli obblighi stabiliti dallo stesso articolo.

**Stato della Procedura**

In data 31 marzo 2011 la Corte di Giustizia ha ritenuto l’Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 16 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/4717 – ex art 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non adeguatezza delle modalità di applicazione, in Italia, della Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla Direttiva 2003/105/CE. In particolare, l’art. 13, par. 1, della Direttiva in questione fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni elencate nell’Allegato V della Direttiva medesima vengano fornite d’ufficio a ogni persona o struttura frequentata dal pubblico (quali scuole o ospedali), che possa essere colpita da un incidente rilevante che abbia avuto luogo in uno degli stabilimenti di cui all’art. 9. Si dispone, inoltre, che tali informazioni debbano essere riesaminate ogni tre anni e che, comunque, l’intervallo di tempo massimo di ridiffusione delle stesse non possa eccedere i cinque anni. I dati in questione, come contemplati nell’elenco di cui al suddetto Allegato V, riguardano l’identificazione dello stabilimento e dei maggiori responsabili dello stesso, la descrizione delle attività che vi vengono esercitate e del tipo di pericoli che possono ingenerarsi a seguito di tali attività, le modalità di allarme in caso di incidenti rilevanti, e, infine la spiegazione delle misure e delle condotte da applicare nel caso si verificano detti incidenti. La Commissione precisa, peraltro, che le informazioni di cui all’allegato V sono diverse rispetto a quelle che debbono essere contenute, rispettivamente, nella “notifica” di cui all’art. 6 della Direttiva e nel “rapporto di sicurezza” di cui all’art. 9 della stessa. Dagli elementi raccolti dalla Commissione, risulterebbe che le disposizioni di cui all’art. 13 citato non sono correttamente applicate nel territorio della Provincia di Trieste, laddove alcuni Comuni hanno provveduto all’affissione all’Albo Pretorio, per garantirne la pubblica conoscibilità, delle mere informazioni inserite nella “notifica” di cui all’art. 6 e nel “rapporto di sicurezza” previsto all’art. 9. Al riguardo, la Commissione rileva che l’art. 13 della Direttiva sarebbe stato violato sotto un duplice profilo, poiché, in primo luogo, i documenti affissi non assumerebbero i contenuti specifici di cui all’art. 13, limitandosi a fornire le informazioni, di diverso tipo, richieste da altri parametri normativi. In secondo luogo, la modalità di comunicazione consistente nell’affissione all’Albo Pretorio non osserverebbe il dettato della Direttiva, che si riferisce ad un comunicazione “di ufficio” alle strutture e persone coinvolte, con ciò richiedendosi che i dati di cui all’art. 13 vengano fatti pervenire direttamente ai singoli soggetti destinatari, non essendo sufficiente, a tale scopo, una semplice consultabilità di tali dati, su richiesta degli interessati, presso gli Uffici del Comune ove si trova l’Albo Pretorio stesso.

**Stato della Procedura**

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 17 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla Decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. Infatti, nell’ambito della normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell’ordinamento nazionale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), alcune disposizioni di quest’ultima sarebbero state recepite in modo lacunoso o scorretto, mentre altre sarebbero rimaste completamente non recepite, con inevitabile riduzione dell’efficacia della tutela, apprestata dalla UE, in materia di acque interne. Sul punto del recepimento incompleto, la Commissione rileva una ripetuta sostituzione della nozione di “piano di gestione del bacino idrografico” con quella di “piano di tutela delle acque”. Tale sostituzione non è irrilevante, ove si consideri che il secondo viene adottato dalle Autorità regionali, laddove il primo risponde ad un disegno più organico, essendo di competenza delle Autorità statali. Del pari, la Direttiva dispone che i provvedimenti adottati per conseguire gli obiettivi della Direttiva stessa, nonchè i dati sul contributo dei vari settori di impiego dell’acqua al recupero dei costi dei servizi idrici, debbano essere menzionati nei suddetti piani di gestione dei bacini idrografici, laddove il Decreto di attuazione ne impone la menzione solo nei programmi regionali di tutela delle acque. Parimenti, la Direttiva prevede non solo che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che vengano periodicamente aggiornati, laddove la menzionata normativa italiana riferisce tali prescrizioni solo ai piani di tutela regionali. La Commissione sottolinea, altresì, come la Direttiva stabilisca che le misure adeguate a conseguire gli “obiettivi di qualità”, in merito ai “bacini idrografici internazionali” - che sono quelli le cui porzioni ricadono sul territorio di diversi Stati membri della UE - “possano” essere realizzate, in alternativa ad altri mezzi, tramite le “strutture esistenti istituite da accordi internazionali”. Al riguardo, invece, il Decreto italiano sembra indicare le suddette “strutture” come l’unico strumento consentito ai fini del raggiungimento degli obiettivi predetti: ne deriva che, in difetto di tali strutture, gli obiettivi stessi non verrebbero raggiunti. Quanto alle “omissioni” del legislatore italiano per quanto riguarda il corretto recepimento delle norme della Direttiva in questione, viene segnalato, ad esempio, il mancato accoglimento della previsione, di cui alla citata Direttiva, per cui i bacini idrografici internazionali devono essere assegnati ad un distretto idrografico internazionale. La mancanza, nel Decreto di attuazione, di una norma corrispondente, implica che le porzioni giacenti in Italia, facenti parte dei bacini idrografici del Rodano, del Danubio e del Reno, non risultino assegnate a nessuna Autorità.

**Stato della Procedura**

In data 5 maggio 2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 18 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal D.Lgs n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l’autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all’allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all’ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe automaticamente in virtù dell’esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, (il “nesso causale” di cui sopra), ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il predetto Decreto di attuazione dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della Direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica, laddove la Direttiva stessa non considera la bonifica medesima come fattispecie in grado di dispensare dagli obblighi di riparazione di cui si tratta. Un’ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, laddove quest’ultima prevede, per il combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II, che la riparazione del danno per equivalente pecuniario sia ammessa soltanto ove risulti impossibile la riparazione dello stato dei luoghi, con articolazione del concetto di “riparazione”, oltre che nella forma della riparazione primaria, anche in quella della riparazione complementare e compensativa. Per converso, alcune norme del Decreto prevedono la possibilità del risarcimento pecuniario solo per essersi rivelata impossibile la riparazione primaria, senza subordinare tale risarcimento all’impossibilità, altresì, di una riparazione complementare o compensativa. Infine il Decreto ammetterebbe che il risarcimento pecuniario del danno possa essere parametrato sulla sanzione pecuniaria o sui giorni di detenzione applicati al reo, mentre la Direttiva stabilisce che detto risarcimento debba essere sempre adeguato al danno ambientale provocato.

**Stato della Procedura**

In data 20 novembre 2009 è stata notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 19 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/2492 – ex art. 258 del TFUE**

“Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione dell’articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive nn. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali - per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni – sono suscettibili di avere ripercussioni sull’ambiente, possano essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l’impatto ambientale (“V. I. A”).

Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A .

Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell’assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le Autorità regionali sarde e le Autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V. I.A. La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l’autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all’espletamento di una valutazione dell’impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A .

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 è stata notificata una messa in mora ai sensi dell’articolo 258 del Trattato TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 20 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 258 del TFUE**

"Nuove discariche in Campania".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione osserva che la Repubblica Italiana non ha dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/3/10. A mezzo di tale sentenza, la Corte europea dichiarava l'Italia responsabile di non aver apprestato, in ordine alla Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente e della salute dell'uomo, come prescritto dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE, a causa, in particolare, della mancata realizzazione di impianti idonei alla bisogna. Infatti la Commissione, contestando all'Italia la mancata adozione delle misure necessarie all'esecuzione della sentenza, rileva in special modo la persistente inadeguatezza delle strutture di trattamento dei rifiuti prodotti in Regione, nonché la perdurante assenza di interventi rivolti al potenziamento degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi. In particolare, le censure dell'Esecutivo comunitario vertono sulla situazione di fatto esistente al presente in Campania, come rappresentata, da una parte, nella lettera inviata alla Commissione il 7/6/2011 e, dall'altra, come desumibile dalle vicende relative ai Piani di gestione, rispettivamente, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali per la Regione Campania. Per quanto riguarda tali Piani, la Commissione osserva che, ad oltre un anno dalla sentenza della Corte UE, essi non solo non risultano in fase di attuazione, ma non sono stati nemmeno adottati formalmente (pur assicurando, le Autorità italiane, che il Consiglio regionale della Campania procederà alla loro approvazione entro la fine del 2011). Peraltro, emerge da tali documenti che gli impianti programmati saranno ultimati solo in un futuro ancora lontano: di essi impianti, l'unico atto ad operare nell'immediato (e che attualmente si trova ancora in fase di collaudo), è quello di compostaggio/digestione anaerobica di Salerno, laddove gli ulteriori nove impianti analoghi verranno attivati solo tra la fine del 2011 e la primavera del 2014. Per quanto concerne, poi, i tre nuovi inceneritori previsti, questi entreranno in funzione solo nel 2014-2015. Si ritiene pertanto che, in generale, la situazione in Campania non potrà normalizzarsi che alla fine del 2014. Nel frattempo, tuttavia, la Commissione pone l'accento sull'indifferibilità di soluzioni di emergenza che, ben prima della messa in opera dei suddetti impianti, valgano a porre fine ad un regime di insostenibile degrado dell'ambiente e delle condizioni di vita della popolazione (come messo ampiamente in risalto anche dalla stampa, specialmente in riferimento all'ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane). Le suddette misure emergenziali devono concretarsi, secondo la Commissione, nella costruzione di nuove discariche e nell'ampliamento di quelle esistenti. In proposito, tuttavia, la Commissione osserva come né dalla sopra menzionata lettera del 7/6/2011, né dai successivi contatti con le Autorità italiane, possa evincersi un calendario preciso di attuazione degli interventi suddetti.

**Stato della Procedura**

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

**Scheda 21 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex art. 258 del TFUE**

"Derivazione acque del fiume Trebbia".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di "zone speciali di conservazione", denominata "Natura 2000". In particolare, l'art. 6 impone agli Stati membri l'obbligo di adottare "le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali." Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema "Natura 2000", deve sottostare ad una previa "valutazione di incidenza" rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l'esigenza di tutelare l'integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l'obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici.

In proposito, risulta alla Commissione che, nell'anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia. Dette opere risultano localizzate entro un sito, il "Basso Trebbia", che è stato designato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S) e Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una "valutazione di incidenza" le cui risultanze indicano come l'attuazione del progetto di derivazione idrica, di cui sopra, imponga che il prelievo di acqua dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso per consentire il rilascio del "deflusso minimo vitale di acque" (D.M.V) nell'alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto D.M.V non veniva di fatto garantito - a dispetto di quanto sottolineato in sede di Valutazione di Incidenza - ha chiesto chiarimenti alle Autorità italiane, le quali hanno replicato che nella "valutazione di incidenza" medesima non si imporrebbe che il D.M.V fosse rilasciato per l'intero nell'immediatezza, essendo consentito, per converso, che lo stesso venga assicurato anche in via graduale. La Commissione replica che, in realtà, nella "valutazione di incidenza" si precisava, rigorosamente, che il progetto di derivazione di acque dal Trebbia sarebbe stato ritenuto rispettoso dell'ambiente solo a condizione di immediato rilascio del D.M.V nella sua interezza.

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.